



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 05.12.2017

COPIA

Oggetto: Affidamento servizio legale di assistenza giuridica su problematiche afferenti lo strumento urbanistico.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 17,30, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Assente
Simone Cucca	Assessore,	Presente
Armando Molinaro	Assessore,	Presente
Federico Scattu	Assessore,	Presente

Quindi 4 presenti e 1 assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il cesegretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

Vista la seguente proposta deliberativa predisposta dall'Unità Operativa Tecnica:

Visto il d.lgs. nr.267/2000;

Vista la Circolare del Ministero degli Interni nr.17202 in data 07 giugno 1990;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri ex art.49 del decreto legislativo nr.267/2000, da parte dei responsabili delle UU.OO.:

SEGRETERIA e AA.GG., favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Premesso che tutti i Comuni devono essere dotati di uno strumento urbanistico per poter pianificare al meglio il loro territorio da un punto di vista urbanistico-edilizio secondo la normativa vigente. Pertanto, in data 01.10.2003, in esecuzione della delibera di giunta nr.65 in data 31.05.2003, veniva stipulata una convenzione scritta tra il Comune di Cardedu da una parte - a firma dell'allora Responsabile il Servizio Tecnico -, e da quattro professionisti - dall'altra - denominato gruppo di lavoro, per la redazione del citato strumento urbanistico (PUC) in adeguamento alle disposizioni di cui al PTP (piano territoriale paesistico) secondo la normativa all'epoca vigente;

Vista la Determina nr.86 in data 17.09.2003 a firma dell'allora Responsabile l'Ufficio Tecnico comunale di Cardedu, con la quale viene conferito l'incarico ai quattro professionisti per la redazione dello strumento urbanistico indispensabile per la pianificazione territoriale dal punto di vista urbanistico e far prevalere, nell'individuazione dei soggetti incaricati del servizio di cui sopra, l'"intuitus personae", tenuto conto anche del curriculum presentato dai professionisti del gruppo di lavoro *de quo*;

Tenuto conto che l'amministrazione dell'epoca ha ritenuto opportuno affidare al predetto gruppo di lavoro l'incarico della redazione del Piano Urbanistico Comunale dello Studio di Compatibilità Paesistico Ambientale e gli Studi di Settore del territorio del Comune di Cardedu;

Vista la delibera di consiglio comunale nr.19 del 09.10.2005 che adottava il piano urbanistico in argomento;

Vista la delibera di consiglio comunale nr.5 in data 05.01.2006 con la quale viene approvato definitivamente detto piano urbanistico comunale;

Preso atto che il 17 gennaio 2006 l'amministrazione inviava agli uffici della Direzione dell'Assessorato di cui sopra il piano in argomento per la prevista verifica di coerenza;

Preso atto altresì che con Determina del Direttore Generale prot.n.368/DG in data 08 maggio 2006, trasmessa al Comune di Cardedu lo stesso giorno, veniva dichiarata l'improcedibilità dello svolgimento della verifica di coerenza di cui all'art.31, co.5 della L.R. nr.7/2002 fino alla approvazione del Piano Paesaggistico Regionale;

Tenuto conto che il 13 dello stesso mese il Comune di Cardedu ha pubblicato sul BURAS l'approvazione in via definitiva del PUC, ai sensi dell'art.20, co.8 della L.R. nr.45/1989 (in particolare si ricorda che tale norma dispone che: *"il piano urbanistico comunale entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna"*) e pertanto produce i suoi effetti. Ne consegue che il procedimento dello strumento urbanistico non poteva più essere portato a termine da parte degli Uffici Regionali, pur se ritenuto difforme dagli strumenti sovraordinati (Cfr. TAR Sardegna n.1488/2007);

Visto altresì che il Comune di Cardedu, veniva ammonito, con la medesima lettera del Direttore Generale, non essendo dotato di uno strumento urbanistico adeguato al PPR, di provvedere in tal senso;

Considerato che il nuovo contesto normativo nazionale e regionale aveva cambiato profondamente tutto lo scenario nel quale occorreva cambiare e rielaborare la pianificazione territoriale ed urbanistica, quindi un più completo ed approfondito esame delle esigenze del territorio adeguando appunto lo strumento urbanistico al PPR e PAI di cui al Decreto del Presidente della Regione nr.82 del 07.09.2006 (BURAS n.30 del 08.09.2006), obbligava l'Amministrazione comunale ad adeguarsi alle mutate normative entro dodici mesi;

Vista pertanto la nuova convenzione stipulata tra il Comune di Cardedu, a firma dell'allora Responsabile l'Ufficio Tecnico, ed i professionisti in data 27.09.2008, con la quale viene stipulato e sottoscritto da ambo le parti di adeguare il PUC alla luce delle nuove mutate normative PPR e PAI;

Tenuto conto che all'art.15 detta seconda convenzione (2008) vi è scritto che tale convenzione integra e sostituisce la precedente convenzione (2003) intercorsa tra le parti stipulata in data 01.10.2003 e in rapporto alla quale le parti concordano che nulla è dovuto, essendo i relativi compensi assorbiti e sostituiti dalle competenze previste all'interno della seconda convenzione (2008) stipulata in data 27.09.2008;

Visto altresì che tre dei quattro professionisti hanno concordato con il Comune di Cardedu la risoluzione del rapporto instaurato con la convenzione stipulata il 01.10.2003, rinunciando ad ogni compenso e loro spettanza;

Visto che il Comune di Cardedu ha mantenuto fermo l'impregiudicato rapporto fiduciario con uno solo dei

quattro professionisti al quale l'amministrazione gli ha confermato l'incarico assunto con la precedente convenzione (2003);

Vista la Determina n.171 in data 15.12.2008 del Responsabile dell'U.O.T. con la quale viene conferito l'incarico al professionista alla luce della convenzione stipulata in data 27.09.2008;

Viste le risoluzioni dei tre professionisti redatte in data 18 maggio 2009;

Vista la lettera prot.nr.2728 in data 27.09.2013 del Responsabile del servizio Tecnico del comune di Cardedu con la quale si comunica il formale avvio del procedimento di revoca dell'incarico professionale per la redazione del Piano Urbanistico Comunale di cui alla convenzione stipulata in data 27.09.2008;

Visto la comunicazione prot.nr.3317 del 22.11.2013 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico con la quale revoca l'incarico professionale al professionista, invitandolo nel contempo a presentare in maniera analitica e motivata in ragione di quanto previsto dalla seconda convenzione (2008) l'ammontare delle proprie competenze non ancora corrisposte;

Considerato che il professionista per mezzo di lettera datata 11.11.2013 di uno Studio Legale ha fatto pervenire le sue doglianze circa la revoca dell'incarico. Inoltre, ha manifestato il mancato pagamento di tutta la parcella relativa alla redazione dello strumento urbanistico di cui alla prima convenzione (2003) adducendo al fatto che lo strumento urbanistico è stato pubblicato nel BURAS in data 13 maggio 2006 e pertanto come previsto dall'art.20, co.8, della L.R. n.45/89, il piano urbanistico entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione divenendo definitivo ed efficace, quindi, ribadisce, per mezzo dello studio legale, che il suo lavoro deve intendersi concluso e intimava l'amministrazione a liquidargli, tempestivamente, il compenso a lui spettante;

Vista inoltre la lettera del professionista in data 03.07.2014 con la quale diffida l'Ente alla tempestiva e integrale liquidazione della parcella in essa allegata;

Vista altresì la lettera del professionista indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale in data 14.11.2016, con la quale sollecita la liquidazione della parcella di cui alla lettera con raccomandata A/R in data 03.07.2014, adducendo sempre come motivo del pagamento, il fatto che il PUC è stato pubblicato sul BURAS il 13.05.2006 per cui, una volta entrato definitivamente in vigore per i motivi *de quibus* più volte ripetuti, ne consegue che ancora continua a produrre i suoi effetti;

Tenuto conto che al professionista sia nel 2009 sia nel 2012, sono state liquidate due fatture parte della prestazione di cui alla convenzione stipulata in data 27.09.2008;

Preso altresì atto che lo stesso strumento urbanistico, nonostante sia stato dichiarato improcedibile per non avere avuta la verifica di coerenza, come sopra richiamato, è stato pubblicato sul BURAS in data 13.05.2006;

Alla luce di quanto sopra esposto:

Valutato, quindi, necessario tutelare i legittimi diritti/interessi dell'Amministrazione Comunale per i motivi *de quibus* ai fini di verificare se al professionista spetta o meno il compenso così come lamentato dallo stesso;

Ritenuto altresì conseguenziale per i motivi suesposti nonché per la salvaguardia degli interessi dell'Ente, estendere l'incarico di consulenza giuridica alla verifica documentale circa la validità giuridica degli atti formati dal Comune nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico

Richiamato il D.Lgs. nr.50/2016 e, in particolare:

a) l'art. 17, che esclude l'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti ai servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 dell'eLegge 09.02.1982, nr.31 e ss.mm.ii.*;

b) la necessità di coordinare la suddetta norma con l'art.4 dello stesso D.Lgs. nr.50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";

Ritenuto, quindi, al fine di tutelare i legittimi interessi del Comune di Cardedu, dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo di affidare un incarico di rappresentanza legale secondo le disposizioni di legge e quelle contenute del Disciplinare per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi legali, approvato con delibera di Giunta comunale nr.8 in data 07 marzo 2017;

Visto il Codice Civile;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 T.U.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli ed unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espone in premessa:

Di autorizzare la nomina di un legale per verificare tutte le problematiche afferenti alla redazione del PUC stante la necessità che sia garantita l'ottemperanza degli obblighi assunti mediante firma delle convenzioni in premessa citate;

Per verificare la validità giuridica degli atti formati dal Comune nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dello strumento urbanistico;

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'individuazione del legale in grado di assicurare il grado di affidabilità e professionalità richiesto in base alla tipologia della vicenda da trattare, nonché ogni altro adempimento conseguente, compresa la stipula di apposito disciplinare di incarico;

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ad assumere regolare impegno di spesa per il conferimento dell'incarico legale;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di consentire l'espletamento, in tempi ragionevolmente brevi, delle procedure costitutive ed evitare l'insorgere di preclusioni giudiziarie che potrebbero provocare danni all'Ente.

la Giunta Comunale

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, allegati in calce alla presente,

con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la presente proposta;

Di autorizzare la nomina di un legale per verificare tutte le problematiche afferenti alla redazione del PUC;

Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l'individuazione del legale in grado di assicurare il grado di affidabilità e professionalità richiesto in base alla tipologia della vicenda da trattare, nonché ogni altro adempimento conseguente, compresa la stipula di apposito disciplinare di incarico;

Di autorizzare il medesimo Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ad assumere regolare impegno di spesa per il conferimento dell'incarico legale.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all'unanimità, immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, del D. Lgs. 18.08/2000, n. 267, al fine di consentire l'espletamento, in tempi ragionevolmente brevi, delle procedure costitutive ed evitare l'insorgere di preclusioni giudiziarie che potrebbero provocare danni all'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Matteo Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 06.12.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- E' divenuta esecutiva il giorno 05.12.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

Dalla Residenza comunale, 06.12.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras